

Codice Civile

1385. (Caparra confirmatoria).

Se al momento della conclusione del contratto (1326 ss.) una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.(1386).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (1453 ss.), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 ss.).

1386. (Caparra penitenziale).

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, *la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso* (1373).

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Trasformazione della caparra da Confirmatoria a Penitenziale

Zaganelli deve domandarmi perché Bricca ha chiesto la trasformazione della caparra da Confirmatoria a Penitenziale

Per quanti sforzi abbia fatto non ricordo di avere proposto di strappare i due contratti. Né riesco a capire come avrei potuto fare questa proposta. Infatti:

- Avevamo effettuato i versamenti bancari e tutte le registrazioni contabili, che, ricordo, erano state affidate ad uno studio esterno (richiesta al Dr. Paolo Bianconi, poi d.ssa Giuseppina Torrioli, che collaborava con lo studio Bianconi)
- Avevamo assoluto bisogno non tanto e non solo di finanziamento, ma anche di tenere il Capitale Sociale a livello dei 300 milioni di

minimo previsto dalla legge come condizione per il rilascio della Concessione.

Non c'è mai stata da parte Cedof, una richiesta di visionare i bilanci e le situazioni, né oralmente e tanto meno richieste scritte.

Non si tratta forse di un **lapsus freudiano** del Bricca?

Infatti:

Stracciando il contratto il nominativo della persona che stava dietro alla Cedof non sarebbe stato reso pubblico, e sarebbe stata eliminata ogni traccia della partecipazione.

Con la caparra confirmatoria, invece, la parte che non rispetta il contratto, cioè in questo caso la CONAD,

Desidero ricordare che la Cedof avrebbe avuto diverse strade a disposizione se non fosse stata impegnata in altre vicende televisive, e cioè:

- Attendere lo sviluppo della Concessione che avrebbe potuto incrementare il valore di quella partecipazione
- Rimanere comunque creditrice come tutti gli altri lasciando che a rompere il contratto fosse Reteumbria, e quindi non pagare la caparra
- rimanere creditrice e partecipare alla ripartizione eventuale della liquidazione

Altrimenti il comportamento poteva anche essere illegale, quasi una volontaria fuoriuscita.

Allora il Bricca chiese la caparra penitenziale che avrebbe consentito di evitare soprattutto l'obbligo di comunque rispettare il contratto, cioè